



**ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELIBERAZIONE DEL 14 APRILE 2021, N. 2**

OGGETTO: Proposta di legge n. 521 concernente "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità" – Parere CPO

Cognome e nome	Presente	Assente
ASTARITA GIULIANA		X
BELTRAME MANUELA	X	
BENCIVENGA JOSE' ANTONELLA	X	
BIGINI MORENA	X	
CALCAGNI CRISTINA	X	
CEPPI SILVIA	X	
CESARINI FRANCESCA	X	
CIRIMBILLI TATIANA		X
DI BATTISTA PIETRO	X	
DI LERNIA MARIA TERESA	X	
GRECHI CATERINA	X	
LEONETTI LUISELLA	X	
MASCIARRI URSULA	X	
PAPARELLI MONICA		X
PASQUINO SARA	X	
PICCIONNE IRENE		X
PIERACCI STEFANIA		X
RINALDINI SARA	X	
ROMIZI DILETTA		X
ROSSI ELDA	X	
SBARAGLINI VITTORINA	X	
TABACCHINI PATRIZIA	X	
TRENTA ANGELICA	X	

Presidente: Caterina Grechi

Estensore: Barbara Gori

L'ASSEMBLEA DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ



riunitasi in data 14 aprile 2021,

Premesso che con nota del 12 marzo 2021, prot. 1801, la Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente dell'Assemblea legislativa ha trasmesso al Centro per le pari opportunità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Comma 1 lett. d) della L.R. 6/2009, la Proposta di legge n. 521 concernente "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità" convocando il CPO in audizione per il giorno 18 marzo 2021;

Considerato che la Presidente del CPO in occasione dell'audizione ha dichiarato che il Centro avrebbe depositato il proprio parere in merito all'atto in esame entro metà aprile;

Sentito l'Ufficio di Presidenza del CPO riunitosi il 6 e il 12 aprile 2021;

Vista la legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Protocollo di intesa tra la Regione e il Centro per le pari opportunità per l'attuazione della legge regionale 15 aprile 2009, n.6, siglato in data 16 maggio 2012;

Ritenuto di dovere esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 5, Comma 1 lett. d) della L.R. 6/2009 alla Proposta di legge n. 521 concernente "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità";

Tutto ciò premesso, con i seguenti voti espressi nei modi previsti dalla Legge, con n. 16 favorevoli e n. 1 astenuti nella persona della Consigliera Angelica Trenta con la seguente motivazione: favorevole alla Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ma non concorde con la questione relativa alla indennità.

DELIBERA

1. Di esprimere parere positivo in merito alla proposta di legge n. 521 presentata concernente "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con le seguenti osservazioni:

Il Garante deve essere figura *super partes* ed essere in possesso di requisiti che ne definiscano non solo titoli accademici e/o professionali, quanto il possesso di esperienza in materia di disabilità nell'ottica delle pari opportunità.

L'OMS, nella definizione dell'ICF, (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), ha inteso considerare la disabilità, quale complessa interazione tra le condizioni di salute dell'individuo, i fattori ambientali e sociali.


Inoltre, si propongono alcune modifiche all'art. 3, finalizzate a rendere maggiormente incisivo il ruolo del Centro Pari Opportunità rispetto alle politiche di genere in persone con disabilità.

Art. 3 (Funzioni del Garante)

1. Il Garante provvede:

a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione – *sostituire "delle minorazioni"* con "*richieste dalle condizioni di salute*"-, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, - *aggiungere "alla rimozione degli ostacoli, dei fattori ambientali e culturali"*



che limitano – *sostituire “alla piena integrazione sociale” con “alla piena inclusione sociale”*;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;

d) ad agevolare – *sostituire “il rispetto dell’obbligo scolastico” con “la piena inclusione scolastica” – eliminare “da parte” degli alunni disabili, - aggiungere “in modo particolare di quelli”* che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;

f) *aggiungere “ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità e provvede, qualora venga a conoscenza di casi di violenza di genere o voglia promuovere azioni per il rispetto della parità di genere, a trasmettere le segnalazioni al Centro Pari Opportunità nonché ad organizzare le azioni in collaborazione con il Centro Pari Opportunità per la definizione delle stesse, investendo altresì la Consigliera di parità regionale e le Consigliere di Parità provinciali”*;

g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d’informazione la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

i) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e proporre alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

l) a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;

m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori, - *aggiungere “amministratori di sostegno”* a cui possano attingere anche i giudici competenti - *aggiungere “definendo alcuni requisiti di accesso e vigilando affinché siano sempre rispettati i diritti delle persone con disabilità, i loro averi siano gestiti con cura e attenzione, siano tenute in massima considerazione le loro aspirazioni e desideri”*.

n) a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone con disabilità;

o) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;

p) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l’assenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della l. 18/2009, e con l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità;

c) segnala alle amministrazioni competenti l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di

appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della l. 68/1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità, con la Giunta regionale, con l'Assemblea legislativa e con tutte le loro articolazioni.

4. Al fine di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche delle persone con disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con disabilità.

La funzione del garante dovrebbe essere di advocacy e di supporto legale: per le vittime di abusi e maltrattamenti, per le disfunzioni amministrative, per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. di evitare ogni eventuale sovrapposizione dei compiti attribuiti alla figura del garante con quelli assegnati all'Osservatorio Regionale per le persone con disabilità.
3. di raccomandare una particolare attenzione alle incompatibilità per la nomina del garante per la disabilità al fine di evitare conflitti di interesse che andrebbero a minare la necessaria posizione *super partes* che il garante deve avere.
4. Di chiedere che il garante nei casi di violenza di genere investa il Centro per le pari opportunità al fine di promuovere azioni congiunte per il rispetto della parità di genere.
5. di dare mandato alla Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto qui disposto.

La Presidente Relatrice: Caterina Grechi

La Segretaria Verbalizzante: Barbara Gori



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'Barbara Gori' and the one on the right is 'Caterina Grechi'. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The text inside the stamp reads 'CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ' around the perimeter, with 'REDAZIONE' and 'LIVORNO' in the center. There is a small star at the bottom of the stamp.